



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 febbraio 2003 (05.03)
(OR. fr)

6866/03

PUBLIC 1

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
GENNAIO 2003

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel gennaio 2003. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel gennaio 2003 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

GENNAIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2480^a sessione del Consiglio Affari economici e finanziari del 21 gennaio 2003			
Decisione del Consiglio che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/338/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	15300/02 + COR 1 (da)		Unanimità
Regolamento del Consiglio che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare	5140/03 + COR 1 (fi) + REV 1 (el)	1/03, 2/03, 3/03, 4/03, 5/03	Voto contrario di F, EL, P Maggioranza qualificata
2481^a sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 27 e 28 gennaio 2003			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici	PE-CONS 3668/02 + REV 1 (sv) + COR 1 (da)	6/03, 7/03	Voto contrario di F Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio recante misure di protezione relative alla malattia di Newcastle negli Stati Uniti d'America e che modifica le decisioni 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE della Commissione	5394/03	8/03	Maggioranza qualificata

GENNAIO 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2482^a sessione del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 27 gennaio 2003 Direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello stato in tali controversie Direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri Decisione quadro del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale	13385/02 + COR 1 (fr) + COR 2 (es) + COR 3 (en,fi,el,it,nl) + COR 4 (da) + COR 5 (de) + COR 6 (de) + REV 1 (pt,sv)	9/03, 10/03	Unanimità
	15398/02 + COR 1 (da) + COR 2	11/03, 12/03, 13/03, 14/03	Unanimità
	13421/02 + COR 1 (de) + COR 2	15/03, 16/03, 17/03	Unanimità

DICHIARAZIONE 1/03

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa alle attività di verifica e controllo

"Il Consiglio e la Commissione ricordano la necessità di rispettare gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri e il diritto di invocare disposizioni in materia di riservatezza, laddove sia giustificato.

A tal fine, gli Stati membri provvederanno, nel rispetto delle disposizioni nazionali, a controllare e verificare in modo opportuno e regolare l'applicazione del presente regolamento. L'esito di tali controlli sarà comunicato alla Commissione almeno ogni sei anni. L'attività di verifica e la stesura delle conseguenti relazioni saranno affidate a controllori che non sono in alcun modo soggetti a restrizione, istruzione o approvazione da parte di terzi.

Il Consiglio e la Commissione concordano che tale approccio limiterà la necessità che la Commissione controlli l'applicazione del regolamento mediante verifiche in loco."

DICHIARAZIONE 2/03

Dichiarazione della Commissione relativa a futuri adattamenti degli allegati 1 e 2

"La Commissione dichiara che riesaminerà regolarmente l'elenco di prodotti di cui agli allegati 1 e 2 e determinerà la necessità di introdurre adattamenti a norma delle pertinenti disposizioni degli articoli 26 e 27 del trattato."

DICHIARAZIONE 3/03

Dichiarazione della Commissione relativa alla trasformazione sotto controllo doganale prevista per le imprese private produttrici di armi o materiali militari che possono essere importati in esenzione da dazio

"La Commissione dichiara che provvederà a modificare l'allegato 76, parte A, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, in modo tale da consentire alle autorità doganali negli Stati membri di autorizzare imprese private a vincolare materiali, parti e componenti importati per la fabbricazione, riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di armi o materiali militari al regime doganale di "trasformazione sotto controllo doganale", senza il preliminare esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. I prodotti trasformati saranno in seguito immessi in libera pratica in regime di sospensione dei dazi all'importazione in conformità del presente regolamento."

DICHIARAZIONE 4/03

Dichiarazione delle delegazioni greca, italiana e portoghese relativa all'articolo 2

"Le delegazioni greca, italiana e portoghese ritengono che l'articolo 2, paragrafo 1 debba applicarsi anche alle altre forze che svolgono funzioni identiche a quelle delle forze militari."

DICHIARAZIONE 5/03

Dichiarazione della delegazione svedese relativa alla base giuridica del regolamento

"La delegazione svedese è del parere che la base giuridica corretta sia l'articolo 296 del trattato, ma poiché diversi Stati membri possono accettare il presente regolamento sulla base dell'articolo 26 del trattato, essa può associarsi a tale scelta, fermo restando che:

- devono essere rispettati gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri e, laddove sia giustificato, il diritto di invocare disposizioni in materia di riservatezza. A questa preoccupazione risponde la succitata dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione;
- si presume che con l'accettazione del presente regolamento del Consiglio siano contemporaneamente trovate soluzioni per le questioni parallele delle procedure di infrazione e della retroattività."

DICHIARAZIONE 6/03

Dichiarazione delle delegazioni olandese, tedesca e austriaca

"Le attuali disposizioni concernenti il divieto di effettuare esperimenti su animali esistenti a livello nazionale rimarranno in vigore a prescindere dalle rispettive disposizioni della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 7/03

Dichiarazione della delegazione francese

"La 7^a modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici comporta importanti disposizioni per la protezione della salute pubblica.

Tuttavia il calendario fissato per il divieto di effettuare sperimentazioni sugli animali e di commercializzare prodotti oggetto di tali sperimentazioni non consente di garantire in futuro la sicurezza dei prodotti.

Infatti, le date massime fissate a 6 anni per il divieto di test sugli animali e per l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici interessati non sono coerenti con le previsioni scientifiche europee dell'ECVAM.

Spetterà alla Commissione, per tutelare i consumatori, studiare, ai sensi del nuovo articolo 4bis, le difficoltà tecniche che ostacolano lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi alla sperimentazione animale. La Commissione dovrà trarne le debite conseguenze e fare le proposte appropriate.

La Francia deplora che l'equilibrio tra protezione dei consumatori, benessere degli animali e competitività dell'industria europea non sia stato rispettato. Le disposizioni adottate con la 7^a modifica, in effetti, sono tali da ostacolare l'innovazione. Per di più esse sollevano un problema di compatibilità con le norme dell'OMC sulla commercializzazione nei paesi terzi dei prodotti testati sugli animali."

DICHIARAZIONE 8/03

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione, nell'adottare la presente decisione volta a limitare le restrizioni agli scambi di pollame vivo e di prodotti a base di pollame [alla California, al Nevada e all'Arizona], si conformano alla volontà dell'Unione europea di applicare la regionalizzazione prevista dall'Accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, nonostante gli Stati Uniti non abbiano ancora dato seguito a questa parte dell'Accordo.

Il Consiglio e la Commissione insistono pertanto affinché gli Stati Uniti procedano più speditamente nell'adempimento effettivo dei loro obblighi nei confronti dell'UE risultanti dall'accordo SPS esplicitamente concretato nell'Accordo veterinario."

DICHIARAZIONE 9/03

Dichiarazione degli Stati membri sull'articolo 3 (Consulenza legale nella fase precontenziosa)

"All'atto del recepimento della direttiva intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato per tali controversie, gli Stati membri possono prevedere che sia garantita la consulenza legale nella fase precontenziosa da parte delle autorità o dei servizi nazionali esistenti che facilitano l'accesso alla giustizia."

DICHIARAZIONE 10/03

Dichiarazione del Belgio

"Il Belgio constata che questo strumento ha un'importanza particolare per i cittadini, poiché apre la strada a un migliore accesso all'assistenza giudiziaria nelle controversie transfrontaliere. Lo strumento deve pertanto rispondere a un'esigenza sempre più forte in un'Europa via via più integrata.

Il Belgio ritiene che questo strumento rispecchi il compromesso ora possibile tra i quindici Stati membri, ma deplora che non sia stato possibile, per motivi segnatamente di bilancio, dar prova di maggiore ambizione.

Il Belgio si augura che questa direttiva possa essere completata e che si possano conferire maggiori diritti ai cittadini più deboli, non appena le circostanze lo permettano."

DICHIARAZIONE 11/03

Articolo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che dopo l'entrata in vigore della futura direttiva del Consiglio recante norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, esaminerà le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere e) e f), adeguandole, se del caso, nel pieno rispetto del trattato."

DICHIARAZIONE 12/03

Articolo 3

"Il Consiglio prende atto che l'Austria può considerare i cittadini dei paesi candidati, a tutti i fini giuridici e pratici in materia d'asilo, alla pari dei cittadini dell'UE."

DICHIARAZIONE 13/03

Articolo 9

"Il Consiglio dichiara che le questioni riguardanti gli esami medici per accertare l'età dei minori saranno esaminate nel contesto dell'elaborazione della direttiva sulle procedure per la concessione o la revoca dello status di rifugiato."

DICHIARAZIONE 14/03

Articolo 16

"Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 16, paragrafi 2 e 4, il Consiglio conferma che in ogni caso gli Stati membri:

- adempieranno ai loro obblighi internazionali in materia di dignità dell'essere umano, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, segnatamente gli obblighi di cui all'articolo 3 secondo cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- terranno conto della situazione della persona interessata, in particolare del principio generale di cui all'articolo 17 riguardante la specifica situazione di persone vulnerabili, fornendo prestazioni materiali, compreso vitto e alloggio;
- assicureranno che un accesso minimo all'assistenza sanitaria di emergenza sia garantito in qualsiasi circostanza."

DICHIARAZIONE 15/03

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito ritiene che il progetto di decisione quadro debba essere interpretato in linea con la relazione esplicativa della Convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale del Consiglio d'Europa".

DICHIARAZIONE 16/03

Dichiarazione del Belgio e dei Paesi Bassi

"Il Belgio e i Paesi Bassi possono accettare il progetto di decisione quadro relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, ma si riservano il diritto di appoggiare in una fase successiva taluni elementi delle proposte fatte dalla Commissione sulla base dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, qualora tali proposte siano ancora oggetto di esame."

DICHIARAZIONE 17/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione è dell'opinione che la decisione quadro non sia lo strumento giuridico idoneo con cui obbligare gli Stati membri ad introdurre sanzioni di carattere penale a livello nazionale nel caso di reati a danno dell'ambiente.

La Commissione, come ha sottolineato in numerose occasioni in seno agli organi del Consiglio, ritiene che, nell'ambito delle competenze attribuite ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità abbia facoltà di obbligare uno Stato membro ad imporre sanzioni a livello nazionale – se del caso anche sanzioni penali – qualora ciò risulti necessario ai fini del raggiungimento di un obiettivo comunitario.

Rientrano in questa casistica le questioni ambientali che formano oggetto del titolo XIX del trattato che istituisce la Comunità europea.

Inoltre, la Commissione sottolinea che la sua proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale non è stata adeguatamente esaminata nell'ambito della procedura di codecisione.

Qualora il Consiglio adotti la decisione quadro a dispetto delle suddette competenze comunitarie, la Commissione si riserva di esercitare tutti i diritti che le sono attribuiti dal trattato."

GENNAIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 24 gennaio 2003 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/131/CE del Consiglio recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 15554/02 2480ª sessione del Consiglio Affari economici e finanziari del 21 gennaio 2003 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi Doc. 11570/02 Decisione del Consiglio che sospende gli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America Doc. 14926/02 + COR 1 (pt) Prodotti siderurgici PECO Regolamenti del Consiglio relativi alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici da taluni paesi terzi nella Comunità per il periodo compreso tra le date di entrata in vigore dei regolamenti e le date di adesione di detti paesi all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo) Docc. 15164/02, 15165/02, 15162/02, 15163/02 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa Doc. 15291/02 + COR 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1	

GENNAIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR) Doc. 15703/02 + COR 1 (da) + REV 1 (fi) + ADD 1 2482^a sessione del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 27 gennaio 2003 Regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 495/98 e con regolamento (CE) n. 2413/95 sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina Doc. 5126/03 Regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 299/2001 del Consiglio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese Doc. 5153/03 Regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1603/2000 del Consiglio sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America Doc. 5159/03 Regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan Doc. 5169/03 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia Doc. 5202/03	

GENNAIO 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 15383/02 - Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 11467/02 + COR 1 + COR 2 (fi) + ADD1 Regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1705/98 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola a causa delle attività dell'"União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) Doc. 5273/03 Regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia Doc. 15464/02 + COR 1 (fi) Regolamento del Consiglio recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso Doc. 15705/02 Azione comune del Consiglio relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Doc. 5794/03	
